

REPUBBLICA ITALIANA



Regione Siciliana
ASSESSORATO REGIONALE DELLE RISORSE AGRICOLE E ALIMENTARI
DIPARTIMENTO REGIONALE DEGLI INTERVENTI STRUTTURALI PER L'AGRICOLTURA

Programma di Sviluppo Rurale
Regione Sicilia 2007-2013 Reg. CE 1698/2005

*** DISPOSIZIONI ATTUATIVE ***
PARTE SPECIFICA

MISURA 216 - AZIONE B e AZIONE C

216/B «Investimenti aziendali di valorizzazione delle aree di pubblica utilità per la pubblica fruizione»

216/C «Investimenti priorità ambientali»

INDICE

- 01. Premessa**
- 02. Obiettivi**
- 03. Localizzazione**
- 04. Beneficiari**
- 05. Requisiti di accesso e condizioni di ammissibilità**
- 06. Investimenti ammissibili**
- 07. Spese ammissibili e varianti**
- 08. Investimenti e spese non ammissibili**
- 09. Criteri di selezione e priorità**
- 10. Tipologia di aiuto e modalità di finanziamento**
- 11. Intensità dell'aiuto**
- 12. Massimali e limiti di spesa**
- 13. Impegni ed obblighi del beneficiario**
- 14. Modalità di attivazione e accesso alla misura**
- 15. Domanda di aiuto**
- 16. Documentazione**
- 17. Procedimento amministrativo e fase istruttoria**
- 18. Domande di pagamento**
- 19. Controlli e sanzioni**
- 20. Disposizioni finali**

1. Premessa

La misura **216 “Investimenti non produttivi in aziende agricole”** è finalizzata a compensare i costi di investimenti non produttivi realizzati nelle aziende agricole localizzate in specifiche aree della Regione, per integrare e rafforzare gli effetti positivi sull'agroecosistema della sottomisura 214/1, favorire la pubblica fruizione delle aree *Natura 2000* di cui alle Direttive 79/409/CEE (uccelli) e 92/43/CEE (habitat), dei Parchi e delle Riserve regionali, nonché dei corridoi ecologici individuati nella cartografia allegata al decreto del Dipartimento Regionale Territorio ed Ambiente n. 544 dell'08 luglio 2005, con il fine di realizzare investimenti per favorire la conservazione, la salvaguardia e la crescita della biodiversità.

Gli interventi sono attuati sulla base del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Sicilia - PSR Sicilia 2007/2013 - di cui ai Regolamenti comunitari n. 1698/2005, 1974/2006, 65/20011 e successive modifiche e integrazioni, approvato dalla Commissione Europea con Decisione CE (2008) 735 del 18/02/2008 e adottato dalla Giunta Regionale di Governo con delibera n. 48 del 19/02/2008, modificato con decisione C(2009) 10542 del 18/12/2009, ed ulteriormente modificato con approvazione del Comitato di Sorveglianza e notificato alla Commissione UE con nota 54327 del 25/10/2011.

Nel caso di modifiche alla legislazione comunitaria di riferimento, considerato che gli impegni assunti si protrarranno oltre il termine del periodo di programmazione in corso (2007/2013), i beneficiari devono sottoscrivere una clausola di revisione al fine di consentire l'adeguamento al quadro di riferimento giuridico relativo al periodo di programmazione successivo.

Se gli adeguamenti non sono accettati dal beneficiario, l'impegno cessa senza obbligo di rimborso per l'effettiva durata di validità dell'impegno stesso.

La misura si articola nelle seguenti azioni:

- **216/A** “Investimenti associati alla 214/1 – Adozione di metodi di produzione agricola e di gestione del territorio sostenibili”;
- **216/B** “Investimenti aziendali di valorizzazione delle aree di pubblica utilità per la pubblica fruizione”;
- **216/C** “Investimenti priorità ambientale”.

Le presenti disposizioni disciplinano in modo specifico le azioni B e C, mentre per gli aspetti a carattere generale, si rimanda alle “Disposizioni attuative e procedurali” misure a investimento- Parte generale - PSR Sicilia 2007/2013 emanate dall'Autorità di Gestione con D.D.G. n. 2659 del 09/08/2011 e consultabili sui siti: www.psr Sicilia.it e <http://www.regione.sicilia.it/Agricolturaeforeste/Assessorato>.

2. Obiettivi

Azione B: favorire la pubblica fruizione delle aree *Natura 2000* di cui alle Direttive 79/409/CEE (uccelli) e 92/43/CEE (habitat), dei Parchi e delle Riserve regionali.

Azione C: realizzare investimenti per favorire la conservazione, la salvaguardia e la crescita della biodiversità.

3. Localizzazione

Le azioni B e C sono applicabili nelle superfici di aziende agricole localizzate nei seguenti ambiti territoriali: aree *Natura 2000*, di cui alle Direttive n. 79/409/CEE (ZPS) e n. 92/43/CEE (SIC), Parchi e Riserve regionali, corridoi ecologici individuati nella cartografia allegata al Decreto del Dipartimento Regionale Territorio e Ambiente n. 544 del 8/7/2005, redatta in attuazione della misura 1.11 del POR Sicilia.

Inoltre sono incluse anche le aree contigue ai corridoi, tutelate dalla norma nazionale in materia di paesaggio (art. 142 del Dlgs 42/2004, comma 1 lettere b/c), individuate nelle fasce di 300 metri dalla linea di battigia dei laghi e di 150 metri dalle sponde dei fiumi e torrenti, compresi nei suddetti corridoi ecologici.

La cartografia delle aree in cui localizzare gli interventi è consultabile tramite l'apposito link “**PSR 2007/2013 Cartografia norme nitrati e reflui**” presente sulla maschera del sito dell'Assessorato Risorse agricole ed alimentari. Il percorso informatico da seguire prevede l'accesso al “*Sistema informativo territoriale Agricoltura*”, poi alla “*Cartografia derivata*”, quindi al “*PSR 2007/2013*”, ed infine alle “*Aree misura 216 azioni B e C*”.

4. Beneficiari

Beneficiari sono gli imprenditori agricoli singoli e associati, così come definiti nelle “Disposizioni attuative e procedurali – Misure a investimento – Parte Generale - PSR Sicilia 2007/2013”.

Inoltre possono essere beneficiarie anche le “Associazioni temporanee di scopo (ATS)” costituite tra produttori agricoli, singoli o associati, ed Enti locali e/o Associazioni ambientaliste riconosciute. La presenza dei produttori

agricoli nell'ambito dell'ATS è in ogni caso una condizione essenziale per l'accesso alla misura. L'ATS è rappresentata da uno dei partner designato come "capofila" e dovrà possedere i requisiti di cui ai successivi paragrafi. I soggetti componenti l'ATS devono conferire, con un unico atto, mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, che sarà il capofila, il quale presenterà domanda relativa al progetto in nome e per conto dei soggetti partecipanti e assumerà anche il coordinamento generale. L'ATS, pena l'esclusione, deve prevedere nell'atto costitutivo la finalità specifica dell'investimento, nonché subordinare lo scioglimento dell'ATS medesima all'assenso preventivo dell'Amministrazione, che potrà essere dato esclusivamente dopo il pagamento finale del contributo concesso.

Al soggetto capofila spetta la rappresentanza esclusiva, anche processuale, dei soggetti coordinati nei confronti dell'Amministrazione regionale e dell'organismo pagatore, per tutte le operazioni e gli atti legati al progetto, ivi compresa la rendicontazione, fino alla chiusura di ogni rapporto. Tuttavia, l'Amministrazione regionale può far valere direttamente le responsabilità facenti capo ai soggetti coordinati.

In ogni caso, il soggetto capofila è tenuto alla conservazione della documentazione pertinente all'investimento, anche successivamente allo scioglimento dell'ATS, al fine di consentire eventuali controlli e verifiche.

Costituisce requisito fondamentale l'attività di conduzione e gestione dei fondi dell'azienda agricola oggetto d'investimento, da parte dell'imprenditore agricolo beneficiario o associato all'ATS.

5. Requisiti di accesso e condizioni di ammissibilità

I requisiti e le condizioni di seguito indicati, devono essere posseduti da parte dei soggetti richiedenti, imprenditori agricoli e/o ATS, all'atto della presentazione della domanda, pena l'inammissibilità della stessa.

5.1 Fascicolo aziendale

Possono accedere ai bandi dell'azione B e C, gli imprenditori agricoli, che hanno regolarmente costituito ed aggiornato il fascicolo aziendale presso un CAA convenzionato con AGEA.

I capofila delle ATS, che intendono presentare domanda di contributo, devono preventivamente costituire o aggiornare il fascicolo aziendale. L'obbligo di costituzione e aggiornamento del fascicolo aziendale riguarda anche tutte le singole aziende associate, prima della presentazione della domanda di aiuto a cui farà riferimento il fascicolo dell'ATS.

Il fascicolo aziendale deve essere compilato in tutte le parti necessarie per l'implementazione informatizzata del modello di domanda di aiuto, pena l'irricevibilità della domanda stessa.

5.2 Requisiti di accesso minimi

Le aziende agricole oggetto d'intervento devono essere costituite da almeno 1 (uno) ettaro di superficie agricola utilizzata, anche non accorpata, rilevabile dal fascicolo aziendale. Nelle isole minori l'estensione minima è ridotta a 0,25 ettari di superficie agricola utilizzata. Nel caso delle ATS, la superficie minima complessiva è fissata in 5 ettari di SAU; se quest'ultima è localizzata interamente in un'isola minore la soglia minima è ridotta a 2 ettari.

Gli imprenditori agricoli devono comprovare la disponibilità dell'azienda oggetto d'intervento, esclusivamente in base a titoli di proprietà e/o contratti di affitto, registrati nei modi di legge. Non è ammissibile il contratto di comodato d'uso.

5.3 Affidabilità del soggetto beneficiario

Non possono fruire delle agevolazioni previste dalla misura gli imprenditori agricoli "inaffidabili" così come definiti nelle "Disposizioni attuative e procedurali" misure a investimento- Parte generale, capitolo 3 "Domanda di aiuto".

5.4 Requisiti del progetto

Rappresenta condizione di ammissibilità della domanda la presentazione di un progetto esecutivo, definitivo, immediatamente cantierabile e completo della documentazione obbligatoria, di seguito elencata all'apposito paragrafo.

Le essenze vegetali, arboree ed arbustive da impiantare, dovranno rientrare negli elenchi delle "specie autoctone

della Sicilia” (allegato n. 1) e “specie utilizzabili per interventi d'ingegneria naturalistica” (allegato 2).

In caso di impianti di specie forestali, queste devono essere certificate secondo i criteri e le modalità tecniche per il controllo della provenienza e certificazione del materiale di moltiplicazione, stabiliti dal D.D.G. n. 14 del 31/01/2007 del Dipartimento Regionale Foreste.

Nelle aree vincolate e/o soggette alla valutazione d'incidenza di cui al D.Lg.vo n. 357/1997, gli investimenti previsti devono essere autorizzati dai soggetti competenti in materia ambientale, paesaggistica e di rischio idrogeologico, nell'ambito delle rispettive competenze (Comuni, Soprintendenze, Ispettorati Ripartimentali alle Foreste, Enti gestori). A riguardo, potranno essere adottate specifiche procedure di snellimento per il rilascio delle suddette autorizzazioni.

5.5 Collegamento con altri interventi

Gli interventi previsti dalle azioni B e C della misura 216, per le medesime superfici/appezzamenti, non sono cumulabili con quelli previsti dalla misura 216 azione A2.

6. Investimenti ammissibili

6.1 AZIONE 216/B “Investimenti aziendali di valorizzazione delle aree di pubblica utilità per la pubblica fruizione”

Nell'ambito di tale azione possono essere effettuati interventi, che hanno come obiettivo l'incentivazione della fruibilità attraverso la realizzazione d'investimenti non produttivi quali:

1. ripristino della viabilità d'accesso ai siti con valenza naturale e paesaggistica, realizzazione/ripristino di sentieri, piste ciclabili, percorsi naturalistici, comprese la cartellonistica e le opere di sgrondo dell'acqua piovana.

E' ammesso esclusivamente il ripristino, anche con interventi di manutenzione straordinaria, della viabilità sul tracciato esistente, per una larghezza massima percorribile di mt. 3,00, comprese le opere di sgrondo delle acque piovane. Eventuali limitate modifiche del tracciato, da autorizzare da parte degli enti competenti, sono ammissibili per motivi di sicurezza dei fruitori.

Per i sentieri, piste ciclabili e percorsi naturalistici, sono consentiti il ripristino e l'adattamento dei tracciati esistenti, per una larghezza massima di ml. 1,20. In casi debitamente motivati, possono essere ammessi la modifica al tracciato o la realizzazione di un nuovo tracciato, previa autorizzazione da parte degli enti competenti. E' obbligatoria la realizzazione di un'adeguata segnaletica. Gli itinerari naturalistici possono essere arricchiti con dotazioni accessorie, quali “percorsi salute” realizzati con attrezzature in legno, debitamente tabellati.

Per tutte le tipologie di tracciati percorribili dovranno essere osservate le seguenti indicazioni:

- il sottofondo può essere parzialmente o totalmente inghiaiato e/o attrezzato con piccole opere per lo sgrondo delle acque e/o sostegno laterale o trasversale, al fine di rendere possibile il transito anche in condizioni di fondo bagnato;
- l'eventuale selciatura dovrà essere realizzata con pietrame reperibile in loco; in questi casi può essere prevista una cordona lungo i bordi longitudinali, posizionando i massi lungo i bordi e avendo cura che siano ammorsati nel terreno;
- muri ed opere di sostegno sono consentiti nei casi in cui il versante si presenti ripido ed instabile, utilizzando pietrame locale, palificate di legno e pietra o gabbionate. L'uso di opere miste in legname, pietrame e talee (palificate), può essere indicato per il consolidamento di frane superficiali e di argini;
- nel caso di prati umidi o piccoli corsi d'acqua, potrà essere consentito approntare un guado con materiale ad alto coefficiente di filtrazione, in modo da mantenere il piano di calpestio più asciutto possibile, in alternativa si possono approntare dei passaggi su tondelli e/o tavole di legno;
- parapetti, staccionate e funi corrimano, possono essere realizzati nei luoghi esposti e in prossimità di passaggi particolarmente frequentati. La loro messa in opera é finalizzata a opere di salvaguardia e sicurezza dei fruitori e dovrà essere realizzata con tecniche realizzative di basso impatto ambientale;
- ai fini di delimitazione dei tracciati e per la sicurezza dei fruitori, è ammessa la realizzazione e/o il ripristino di muretti a secco;
- la cartellonistica va eseguita in maniera sobria, nel raggio visuale di chi percorre il tracciato, in modo da non rendere visibili due segnali successivi contemporaneamente. La segnaletica (chiara, visibile e sobria) va posta nei punti critici (inizio percorsi, bivi, ecc.). Le tabelle devono rimanere a lato del sentiero e non sporgere con la punta verso la sede dello stesso. Esse non vanno fissate su piante o su muri di edifici tradizionali, né in prossimità di capitelli, crocifissi, edicole o altri elementi architettonico-culturali, dai quali vanno tenuti ad adeguata distanza.

2. creazione di punti di approvvigionamento d'acqua e di luoghi di sosta per i fruitori.

Lungo i tracciati percorribili è consentita la realizzazione di punti di approvvigionamento d'acqua e di luoghi di sosta per i fruitori. A riguardo dovranno essere osservate le seguenti indicazioni:

- i punti approvvigionamento d'acqua dovranno essere realizzati assemblando materiali del luogo, con esclusione di manufatti prefabbricati, e con l'adozione di tecniche di erogazione atte ad evitare la dispersione idrica;
- è consentita la realizzazione, previa autorizzazione da parte degli enti competenti, della condotta di approvvigionamento e di serbatoi di accumulo, opportunamente mimetizzati, che dovranno rispondere a requisiti igienico sanitari. La distribuzione dovrà avvenire per caduta, evitando l'utilizzo di mezzi elettromeccanici;
- in caso di acque potabili, dovrà essere prodotta idonea documentazione sanitaria;
- i luoghi di sosta dovranno essere dotati di panche, cestini per rifiuti, punti d'ombra. E' obbligatoria la realizzazione di un'adeguata segnaletica.

Nei luoghi di sosta attrezzati è consentito l'eventuale recupero di manufatti tradizionali preesistenti, esclusivamente per finalità inerenti la fruibilità dell'area, di superficie coperta non superiore a 50 metri quadrati, al netto di eventuali tettoie. Potranno essere prese in considerazione ristrutturazioni parziali (stanze e/o vani) all'interno di caseggiati di quadratura complessiva superiore ai 50 metri quadrati soltanto a condizione che le aree interessate, di quadratura non superiore a 50 metri quadrati, risultino, da progetto, appositamente separate dal resto del caseggiato (tramite muri o tramezzi). Per le medesime finalità, sono consentiti il recupero o la realizzazione, utilizzando tecniche costruttive tradizionali, di elementi tipici del contesto rurale (es. pagliai, manufatti in pietra, ecc).

3. punti di osservazione per bird watching.

In prossimità di zone umide possono essere predisposti itinerari appositi per il birdwatching, attrezzati con osservatori da cui è possibile ammirare in modo poco invasivo l'avifauna del luogo, nel rispetto delle seguenti indicazioni:

- i camminamenti, anche in legno, dovranno essere opportunamente schermati e i punti di osservazione dell'avifauna dovranno essere posizionati, in modo da recare il minore disturbo possibile;
- i punti di osservazione dovranno essere realizzati utilizzando opportuni mascheramenti in legno e/o materiale vegetale;
- in prossimità dei punti di osservazione dovranno essere collocate apposite bacheche illustrative e didattiche;
- è consentita la realizzazione di piccole strutture, quali tettoie corredate da panche e tavoli, per la didattica, comprese tabelle esplicative; non sono consentiti i gazebo chiusi

Camminamenti e punti di osservazione potranno essere progettati, anche con finalità di eliminazione delle barriere architettoniche. E' ammessa la possibilità di dotare il punto di osservazione di specifici apparati ottici per l'avvistamento, ad uso gratuito per i fruitori.

4. realizzazione di punti d'informazione, aree attrezzate con relative opere accessorie e attrezzature, comprese cartellonistica e segnaletica.

All'ingresso dell'azienda o all'inizio dei percorsi, può essere ammessa la realizzazione di punti d'informazione, didattica ed educazione ambientale. L'investimento può consistere nell'adattamento di manufatti preesistenti o di casotti in legno anche prefabbricati di limitate dimensioni, di superficie coperta non superiore a 50 metri quadrati, al netto di eventuali tettoie. Potranno essere prese in considerazione ristrutturazioni parziali (stanze e/o vani) all'interno di caseggiati di quadratura complessiva superiore ai 50 metri quadrati soltanto a condizione che le aree interessate, di quadratura non superiore a 50 metri quadrati, risultino, da progetto, appositamente separate dal resto del caseggiato (tramite muri o tramezzi).

L'individuazione del sito destinato ad area attrezzata dovrà tenere conto dell'importanza e della fragilità ambientale, dell'entità e delle caratteristiche dei fruitori che frequentano l'area, nonché dell'accessibilità.

Le aree attrezzate vanno collocate preferibilmente in prossimità o nelle vicinanze dei parcheggi auto e/o in corrispondenza dell'inizio del percorso; in linea generale vanno escluse tutte le localizzazioni presso punti di particolare interesse naturalistico e di rilevanza paesaggistica. Laddove possibile, le aree attrezzate devono comprendere zone pianeggianti dotate sia di spazi aperti, che di zone ombreggiate. Esse possono essere delimitate fisicamente con staccionate.

Gli elementi che costituiscono le aree attrezzate possono essere: tavoli e panche, punti di approvvigionamento acqua, giochi per bambini nel rispetto della normativa di sicurezza, tabelle informative e didattiche, tettoie. Tali elementi devono essere realizzati con tipologie costruttive che prevedono l'uso di materiali tipici della zona, rispondendo ai principi di sobrietà progettuale e di rispetto dell'ambiente. Devono essere inoltre obbligatoriamente previsti i servizi igienici, ottenuti tramite ristrutturazione di servizi igienici già preesistenti, o, in alternativa, posizionando apposite strutture amovibili; in quest'ultimo caso, tali strutture dovranno essere soltanto poggiate al terreno, senza che sia

Obbligo della fruizione gratuita

La pubblica utilità dei suddetti investimenti deve essere garantita con la fruizione gratuita, per periodi non inferiori a 180 giorni l'anno, delle aree e dei beni interessati, localizzati all'interno o in prossimità delle aziende agricole oggetto d'intervento. A tal fine i beneficiari dovranno produrre, prima della liquidazione finale del contributo, apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà degli impegni da assumere. Nel caso di ATS l'impegno dovrà essere assunto da tutti i soci titolari delle aziende agricole in cui è stato realizzato l'investimento. Una volta realizzati gli investimenti, il calendario dei periodi di fruizione gratuita non inferiori a 180 giorni l'anno, dovrà essere comunicato all'Amministrazione entro il 28 febbraio di ogni anno per tutta la durata dell'impegno, pena la decadenza dai benefici concessi.

6.2 AZIONE 216/C "Investimenti priorità ambientali"

Gli investimenti aziendali ammissibili rispondono alla priorità "biodiversità" e sono individuati nel rispetto di quanto previsto, nell'ambito di tale priorità, dall'Allegato II al Reg. (CE) n. 74/2009. Nello specifico gli interventi sono finalizzati al recupero, tutela, creazione e ripristino di biotopi, habitat naturali e naturalistici terrestri, acquatici e ripariali, mediante interventi di riqualificazione ambientale e rinaturalizzazione. Si ricorda che sono definiti biotopi le porzioni di territorio, che costituiscono un'entità ecologica di rilevante interesse per la conservazione della natura. Nell'ambito di tale azione possono essere effettuati i seguenti investimenti:

1. recupero, tutela, creazione e ripristino di biotopi, habitat naturali e naturalistici terrestri, acquatici e ripariali, mediante interventi di riqualificazione ambientale, rinaturalizzazione e antierosivi.

La tutela può comprendere opere di protezione di aree di particolare interesse conservazionistico, al fine d'impedire l'accesso incontrollato.

Per quanto riguarda gli ambienti ripariali e lungo i corsi d'acqua, possono essere realizzati i seguenti interventi che rivestono carattere di obbligatorietà, qualora l'investimento ricada, anche parzialmente, nelle aree contigue ai corridoi ecologici:

- rinaturazione delle sponde, con interventi di protezione al piede delle sponde dissestate od in frana, con strutture spontaneamente rinaturabili;
- restauro dell'ecosistema ripariale, compresa la piantumazione di essenze autoctone, con esclusione di interventi sulla vegetazione già esistente;
- costituzione di fasce vegetali polispecifiche, mediante l'utilizzo di specie autoctone provenienti da materiale di moltiplicazione regionale, con esclusione d'interventi sulla vegetazione perenne già esistente.

2. investimenti finalizzati alla sosta della fauna stanziale e migratoria, creazione di siti di nidificazione della fauna selvatica, formazioni vegetali ripariali.

In tutte le superfici aziendali oggetto d'intervento, possono essere effettuati investimenti per la realizzazione di elementi idonei alla riproduzione, al rifugio e alla protezione della fauna selvatica.

In tale ambito, possono essere anche impiantate o recuperate essenze vegetali perenni, con lo scopo di migliorare le disponibilità alimentari, incrementare le aree di rifugio, di protezione e riproduzione delle specie selvatiche.

Sono ammessi, inoltre, l'acquisto e il posizionamento di nidi e mangiatoie.

3. interventi di ingegneria naturalistica (ad esempio lagunaggio, sistemi filtranti, fitodepurazione, interventi spondali, antierosivi).

Gli interventi, da effettuarsi su versanti, scarpate, calanchi e lungo la viabilità aziendale esistente, devono avere finalità di conservazione, salvaguardia e ripristino. Possono consistere in:

- opere per il controllo dell'erosione superficiale, con rivestimenti antierosivi biodegradabili e inerbimenti, ecc.;
- opere di stabilizzazione superficiale con piantumazioni, fascinate vive, viminate e palizzate vive, palificate vive, gradonate vive, grate vive, materassi, ecc.;
- opere di sostegno con murature in massi o pietrame a secco, terre rinforzate, gabbionate, pali, ecc.;
- opere difesa massi con barriere, reti, valli e rilevati, ecc.;
- opere di drenaggio con drenaggi superficiali, cunei filtranti, dreni suborizzontali, trincee, speroni, paratie, gallerie filtranti, ecc..

Lungo le sponde di corsi d'acqua o in prossimità di stagni, bivieri laghetti naturali o naturalizzati sono consentiti interventi, quali:

- rimozione dalle sponde, previo assenso dei soggetti competenti (Enti gestori, Soprintendenze, Genio Civile),

- delle alberature che sono causa di ostacolo al regolare deflusso delle piene ricorrenti, nonché delle alberature pregiudizievoli per la difesa e conservazione delle sponde, salvaguardando la conservazione dei consorzi vegetali, che colonizzano in modo permanente gli habitat ripariali e le zone di deposito alluvionale adiacenti;
- ripristino della stabilità dei versanti prospicienti le sponde, con risagomatura e sistemazione di materiale litoide collocato a protezione di erosioni spondali; sostituzione di elementi di gabbionata metallica deteriorata od instabile od altra difesa artificiale deteriorata od in frana;
 - lagunaggio, sistemi filtranti e fitodepurazione.

4. realizzazione e ripristino di muretti a secco.

Al fine di favorire la biodiversità, sono consentiti la realizzazione e/o il ripristino di muretti a secco o la posa di pietrame di adeguata dimensione, per il sostegno di scarpate e terrazzamenti già esistenti, per il contenimento dell'erosione e per la delimitazione dei fondi, mediante l'impiego di pietrame locale o assimilabile secondo le tipologie e le regole costruttive tradizionali. Il pietrame, prima della messa in opera, deve essere ripulito dal terriccio e dall'humus, inoltre l'intervento dovrà tenere conto dei requisiti di stabilità, sia nel dimensionamento della base di appoggio, anch'essa in pietrame, che dello spessore ed altezza del muro. E' raccomandata la realizzazione di accorgimenti, per consentire il transito della fauna di piccola taglia.

Sono esclusi gli interventi che richiedono l'utilizzo di leganti di qualsiasi genere (es. malte cementizie). Sono altresì esclusi gli interventi in cui l'utilizzo del pietrame abbia funzione soltanto di rivestimento.

5. formazione di cumuli di pietrame mediante spietramento dei terreni, con esclusione delle zone dove tale intervento è vietato dai Piani di Gestione delle aree Natura 2000.

I cumuli costituiscono un habitat rifugio per i semi che vi cadono, creando zone d'ombra e trattenendo l'umidità che permette la loro germinazione. Inoltre le plantule vengono protette dal calpestio degli animali e dal pascolo. I cumuli rappresentano, peraltro, luoghi di salvaguardia della biodiversità animale.

Lo spietramento va effettuato superficialmente e limitatamente alle rocce affioranti, al fine di non alterare il piano di campagna, esponendo il terreno a fenomeni di ristagno superficiale. Tale intervento resta, in ogni caso, subordinato alla specifica autorizzazione dei soggetti competenti in materia ambientale e paesaggistica.

6. creazione e ripristino di boschetti, macchia mediterranea, nonché di formazioni vegetali non produttive.

Al fine di favorire la biodiversità, sono consentiti il ripristino o la realizzazione di formazioni vegetali ripariali e di macchia mediterranea, nonché il ripristino e la creazione di boschetti con relativo sottobosco, costituiti da appezzamenti con vegetazione arborea e/o arbustiva tipiche della macchia mediterranea, di superficie inferiore a 0,50 ettari.

Le formazioni dovranno essere realizzate rispettando l'andamento delle curve di livello, in prossimità di fossati, laghetti, torrenti, valloni, calanchi, al fine di consentire la costituzione di specifiche nicchie ecologiche per la sosta, la riproduzione e il rifugio della fauna e dell'avifauna stanziale e migratoria.

Gli interventi ammissibili sono: ripulitura del terreno, ripristino fallanze, estirpazione e sostituzione di essenze non vitali, riceppatura e/o tramarrature di ceppaie deperienti, diradamento e sfollo dei polloni soprannumerari e/o deperienti, risanamento fitosanitario, potature straordinarie, slupatura, acquisto e messa a dimora di specie arboree ed arbustive autoctone.

Si precisa che le nuove realizzazioni delle suddette tipologie vegetazionali, devono essere previste avendo riguardo alla tutela di habitat e biotopi di pregio già esistenti.

7. impianto di fasce di vegetazione non produttive, comprese le siepi, costituite da essenze autoctone o storicamente presenti nei territori interessati. Sono esclusi i fruttiferi, gli eucalipti e i pioppi ibridi euroamericani.

Le fasce di vegetazione, aventi funzione ambientale e non produttiva, dovranno essere realizzate rispettando l'andamento delle curve di livello, in prossimità di fossati, laghetti, torrenti, valloni, calanchi, al fine di consentire la costituzione di specifiche nicchie ecologiche per la sosta, la riproduzione e il rifugio della fauna e dell'avifauna stanziale e migratoria.

Le fasce di vegetazione, dovranno avere una larghezza almeno di 3 metri; il rapporto tra specie arboree ed arbustive, dovrà assicurare un'incidenza non superiore al 30% di specie arboree, con una densità minima di 25 piante ogni 100 metri quadrati.

Dovranno essere adottati sistemi e tecniche d'impianto idonei ed opportuni accorgimenti per favorire l'attecchimento e la buona riuscita dell'impianto. A tal fine è opportuna la costituzione di una striscia non coltivata, al fine di prevenire i danni da incendio e consentire le lavorazioni annuali contro il diffondersi delle erbe infestanti. E' consentita anche la realizzazione di recinzioni fisse di protezione a confine delle aree a pascolo, preferibilmente mediante l'utilizzo di staccionate in legno o, in alternativa, di paletti in legno e reti a maglie larghe, di altezza fuori terra massima di m. 1,50, escludendo l'utilizzo del filo spinato.

8. conservazione di alberi isolati o in filare.

Gli interventi ammissibili sono: ripulitura del terreno, ripristino fallanze, estirpazione e sostituzione di essenze non vitali, riceppatura e/o tramarrature di ceppaie deperienti, diradamento e sfollo dei polloni soprannumerari e/o deperienti, risanamento fitosanitario, potature straordinarie, slupatura, acquisto e messa a dimora di specie arboree ed arbustive per la sostituzione dell'essenze deperite.

9. creazione e ripristino di zone umide, bivieri, laghetti e stagni.

Allo scopo di ricreare habitat favorevoli per la flora e la fauna stanziale e migratoria, possono essere proposti investimenti di creazione e ripristino di zone umide e paludose. Gli interventi potranno riguardare il mantenimento di un adeguato livello d'acqua nelle zone sommerse, mediante opere per il convogliamento superficiale o sotterraneo delle acque meteoriche, l'eliminazione dei drenaggi artificiali, la formazione di arginelli perimetrali di contenimento, ripristino della vegetazione palustre con formazione anche di fasce di canneto, impermeabilizzazione del fondo.

Sono inoltre consentiti la piantumazione di specie erbacee acquatiche idrofite ed alofite, la ripulitura, anche con asportazione del materiale di sedime, il rimodellamento delle sponde con andamento degradante atto ad assicurare l'accesso della fauna, la realizzazione di zone emerse o semiaffioranti, per l'alimentazione e la sosta di fauna selvatica.

Qualora s'intenda rendere l'opera fruibile, possono essere creati percorsi pedonali, eventualmente provvisti di luoghi di sosta, panche, cestini per rifiuti, punti d'ombra e/o punti di osservazione dell'avifauna. E' consentito l'eventuale recupero di manufatti tradizionali preesistenti, o di casotti in legno anche prefabbricati di limitate dimensioni, di superficie coperta non superiore a 50 metri quadrati, al netto di eventuali tettoie. Potranno essere prese in considerazione ristrutturazioni parziali (stanze e/o vani) all'interno di caseggiati di quadratura complessiva superiore ai 50 metri quadrati soltanto a condizione che le aree interessate, di quadratura non superiore a 50 metri quadrati, risultino, da progetto, appositamente separate dal resto del caseggiato (tramite muri o tramezzi).

10. rinaturalizzazione di aree degradate.

Nelle aree degradate, localizzate all'interno dell'azienda agricola, è consentita la parziale o totale rinaturalizzazione, tenendo conto di specifici studi vegetazionali e floristici, non per un semplice "ripristino a verde", ma per la realizzazione delle condizioni ecologiche necessarie per l'innescio di processi, tendenti verso ecosistemi evoluti ed elevata biodiversità. Gli interventi consistono nella eliminazione dei fenomeni di degrado presenti nell'area, la bonifica del sito, realizzazione di opere di consolidamento e d'ingegneria naturalistica, il ripristino del suolo agrario, la sistemazione del terreno e il successivo insediamento della vegetazione naturale. E' obbligatorio, in tale intervento, il ripristino della vegetazione arborea e arbustiva autoctona, qualora persistente; a riguardo dovranno essere seguiti i criteri previsti per le formazioni vegetali.

7. Spese ammissibili e varianti

Sono ammissibili esclusivamente le spese sostenute, che riguardano attività intraprese o servizi ricevuti dopo la presentazione della domanda di aiuto, ad eccezione delle spese propedeutiche alla presentazione della domanda stessa (progettazione, acquisizione di autorizzazioni, pareri, nulla osta, ecc.). Quest'ultime, in ogni caso, non potranno essere ritenute ammissibili qualora sostenute in un periodo superiore a dodici mesi antecedenti (360 giorni), alla data di presentazione della domanda di aiuto.

Sono considerate ammissibili le spese per la realizzazione di:

- opere a misura, con prezzi unitari desunti dal vigente prezzario regionale per opere e/o investimenti nelle aziende agricole (circolare 4 febbraio 2009, n. 1, pubblicata su G.U.R.S. n. 10 del 6 marzo 2009);
- opere a misura, non contemplati nel prezzario agricoltura, con prezzi unitari desunti dai prezzari regionali vigenti, al netto delle spese generali e dell'utile d'impresa;
- tipologie di opere specifiche non desumibili dai prezzari di riferimento, con prezzi unitari desunti da specifiche analisi prezzi, corredati da tabelle provinciali per la manodopera, listini ufficiali dei prezzi elementari (elenco prezzi per i cantieri di lavoro dell'Assessorato Lavori Pubblici) e tabelle ufficiali con tempi di realizzazione (Decreto Assessorato Lavoro e Lavori Pubblici 14/10/2009 in GURS n. 49 del 23/10/2009). Al riguardo, l'Amministrazione si riserva di valutare la congruità dei costi previsti;
- acquisizione di beni materiali, non compresi nelle voci dei prezzari di riferimento, nei limiti e secondo le modalità previste dalle "Disposizioni attuative e procedurali" - Misure a investimento – Parte generale – PSR Sicilia 2007/2013;
- opere in economia, nei limiti e secondo le modalità previste dalle "Disposizioni attuative e procedurali" - Misure a investimento – Parte generale – PSR Sicilia 2007/2013; gli investimenti di cui sopra potranno essere effettuati **"con lavori in economia"**, nei limiti e secondo le modalità previste al paragrafo 6.10 delle "Disposizioni attuative e procedurali" approvate con D.D.G. n. 2659 del 09/08/2011 e s. m.e i..

- spese finalizzate a garantire la visibilità delle opere realizzate, con attività informative e pubblicitarie, in conformità a quanto riportato nell'Allegato VI del Reg. (CE) n. 1974/2006.

Inoltre sono ammissibili le seguenti spese generali fino ad un massimo del 12%:

- spese tecniche per la progettazione e la direzione dei lavori (onorari dei tecnici);
- spese tecniche per la predisposizione di elaborati necessari al rilascio di autorizzazioni e nulla osta;
- spese bancarie per la tenuta di un c/c appositamente aperto e dedicato all'investimento;
- spese per garanzie fidejussorie.

Le spese ammissibili potranno essere riconosciute se effettuate con pagamenti secondo le modalità previste dalle "Disposizioni attuative e procedurali" - Misure a investimento – Parte generale – PSR Sicilia 2007/2013".

7.1 . Varianti e adeguamenti progettuali

Con riferimento alle eventuali varianti in corso d'opera, verranno applicate le "Disposizioni attuative e procedurali"- Misure a investimento – Parte generale – PSR Sicilia 2007/2013". Tuttavia, nei casi di varianti tecnicamente giustificate, realizzate senza la preventiva approvazione dell'Ufficio istruttore, la decadenza dell'aiuto verrà applicata alla sola opera in variante, che rimarrà a totale carico del beneficiario, sempre a condizione che non vengano modificati i punteggi attribuiti in graduatoria e la finalità del progetto.

Esclusivamente per quanto riguarda le opere a misura, visibili e misurabili, ma non preventivamente autorizzate, disposte dal direttore dei lavori ed eccedenti il 10% della spesa approvata per categoria d'intervento, la spesa ammissibile sarà ricondotta entro il limite del suddetto 10%.

In ogni caso, tutte le variazioni riscontrate nella fase di accertamento finale rispetto a quanto approvato preventivamente dall'Amministrazione, dovranno essere adeguatamente motivate nella relazione tecnica consuntiva, dal direttore dei lavori. Non costituiscono varianti le modifiche progettuali attuate a seguito di prescrizioni degli Enti competenti nelle diverse materie interessate.

8. Investimenti e spese non ammissibili

Non sono ammissibili gli investimenti e le spese per:

- le opere e gli acquisti realizzati prima della presentazione dell'istanza di finanziamento, ad eccezione delle spese propedeutiche alla presentazione della domanda sostenute entro i dodici mesi antecedenti (360 giorni);
- costi per le certificazioni;
- investimenti produttivi;
- acquisto di terreni e beni immobili;
- investimenti immateriali;
- opere di manutenzione ordinaria;
- acquisto di animali;
- opere provvisorie non direttamente connesse all'esecuzione del progetto;
- acquisto di materiali e/o attrezzature usati, leasing;
- I.V.A , imposte, tasse e oneri e interessi passivi.

9. Criteri di selezione e priorità

Le domande ammissibili saranno selezionate, assegnando i punteggi di seguito riportati, in coerenza con i criteri di selezione approvati dal Comitato di sorveglianza del PSR.

AZIONE B “Investimenti aziendali di valorizzazione delle aree di pubblica utilità per la pubblica fruizione”			
CRITERI SI SELEZIONE	PUNTI	MODALITA' DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO	DOCUMENTAZIONE COMPROVANTE L'ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO

Qualificazione del soggetto proponente PESO MAX 10	10	Enti locali e/o associazioni ambientaliste riconosciute associati in forma temporanea di scopo con gli imprenditori agricoli aventi la disponibilità delle superfici aziendali oggetto di intervento	Atto costitutivo dell'ATS
	5	Imprenditori agricoli associati	Atto costitutivo dell'associazione
Qualità e coerenza del progetto PESO MAX 40	25	Progetti che riguardano interventi per la realizzazione di aree attrezzate e punti d'informazione.	Relazione tecnica e computo metrico
	15	Progetti che prevedono la creazione di punti di osservazione per bird watching e percorsi naturalistici o piste ciclabili.	Relazione tecnica e computo metrico
Territoriali PESO MAX 50	25	- Aree <i>Natura 2000</i> , di cui alle Direttive n. 79/409/CEE (Uccelli) e n. 92/43/CEE (Habitat)	Planimetria sottoscritta dal tecnico progettista comprovante la localizzazione dell'intervento
	15	Parchi e riserve regionali	Planimetria sottoscritta dal tecnico progettista comprovante la localizzazione dell'intervento
	10	- Corridoi ecologici individuati nella cartografia allegata al decreto del Dipartimento regionale territorio e Ambiente n°544 dell 08/072005 redatta in attuazione della misura 1.11 del POR Sicilia e le aree contigue alle stesse.	Planimetria sottoscritta dal tecnico progettista comprovante la localizzazione dell'intervento

AZIONE C “Investimenti priorità ambientale”			
CRITERI SI SELEZIONE	PUNTI	MODALITA' DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO	DOCUMENTAZIONE COMPROVANTE L'ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO
Qualificazione del soggetto proponente PESO MAX 10	10	Enti locali e/o associazioni ambientaliste riconosciute associati in forma temporanea di scopo con gli imprenditori agricoli aventi la disponibilità delle superfici aziendali oggetto di intervento	Atto costitutivo dell'ATS
	5	Imprenditori agricoli associati	Atto costitutivo dell'associazione
Qualità e coerenza del progetto PESO MAX 40	25	Progetti che prevedono investimenti di riqualificazione ambientale, rinaturalizzazione e antierosivi e/o d'ingegneria naturalistica	Relazione tecnica e computo metrico
	10	Progetti che comprendono interventi per il ripristino di zone umide e/o bivieri e/o laghetti	Relazione tecnica e computo metrico
	5	Creazione e/o ripristino di boschetti e/o macchia mediterranea e/o formazioni vegetali non produttive.	Relazione tecnica e computo metrico
Territoriali PESO MAX 50	25	- Aree Natura 2000, di cui alle Direttive n. 79/409/CEE (Uccelli) e n. 92/43/CEE (Habitat)	Planimetria sottoscritta dal tecnico progettista comprovante la localizzazione dell'intervento
	15	- Parchi e riserve regionali	Planimetria sottoscritta dal tecnico progettista comprovante la localizzazione dell'intervento
	10	- Corridoi ecologici individuati nella cartografia allegata al decreto del Dipartimento regionale territorio e Ambiente n°544 dell'08/07/2005 redatta in attuazione della misura 1.11 del POR Sicilia e le aree contigue alle stesse:	Planimetria sottoscritta dal tecnico progettista comprovante la localizzazione dell'intervento

Il punteggio massimo ottenibile è 100. Saranno dichiarate ricevibili le istanze con un punteggio minimo pari a 20.

Nel caso di richiesta di benefici sia ai sensi dell'azione B che dell'azione C, considerato che la graduatoria delle istanze ammissibili sarà unica, il punteggio relativo alla voce “Territoriali” potrà essere attribuito esclusivamente per una sola azione.

A parità di punteggio si darà precedenza all'eventuale richiedente che nella 1° sottofase della misura 216 azioni B e C, si è utilmente posizionato nella graduatoria delle istanze ammissibili e non è stato finanziato per l'esaurimento delle risorse disponibili.

In caso di ulteriore parità di punteggio, si darà precedenza al richiedente anagraficamente più giovane; nel caso di società farà fede l'età anagrafica del legale rappresentante. Ad ulteriore parità di punteggio, sarà data precedenza al richiedente di sesso femminile.

10. Tipologia di aiuto e modalità di finanziamento

Gli aiuti saranno erogati sotto forma di contributi in conto capitale, con le modalità indicate nelle “Disposizioni attuative e procedurali” – Misure a investimento – Parte Generale - PSR Sicilia 2007/2013 e nelle presenti disposizioni. Qualora richiesta, potrà essere versata un’anticipazione, fino ad un massimo del 50% delle spese ammissibili per l'investimento, subordinatamente alla costituzione di apposita garanzia fidejussoria bancaria o equivalente, corrispondente al 110% dell’importo da anticipare.

11. Intensità dell’aiuto

L’intensità dell'aiuto è pari al 100% del costo ammissibile degli investimenti.

12. Massimali e limiti di spesa

L'importo massimo dell'investimento per singolo imprenditore agricolo, riguardante l'azione B e C, non potrà superare l'importo di 25.000,00 euro per ettaro e di 400.000,00 euro in totale, comprese le spese generali, di cui non oltre 300.000,00 imputabili agli investimenti di cui all'azione B. La dimensione finanziaria massima dell’investimento complessivo ammesso a finanziamento per ciascuna impresa agricola nell’ambito delle azioni B e C, per il periodo 2007-2013, non potrà eccedere euro 1.000.000,00, di cui non oltre euro 750.000,00 imputabili agli investimenti di cui all'azione B.

Per iniziative presentate dalle ATS il limite d'investimento, che dovrà interessare almeno due aziende agricole, è di 25.000,00 euro per ettaro e di 800.000,00 euro in totale, di cui non oltre 600.000,00 imputabili agli investimenti di cui all'azione B, con una dimensione massima dell’investimento complessivo per il periodo 2007-2013 di 2.000.000,00 di euro, di cui non oltre euro 1.500.000,00 imputabili agli investimenti di cui all'azione B.

Tali limiti massimi potranno essere raggiunti, attraverso la presentazione di più progetti funzionali, fermo restando che l’inoltro di una nuova domanda è consentito soltanto nel caso in cui sia stata definita l'istruttoria (ricevibilità e ammissibilità) dell'intervento precedente.

Se l'investimento riguarda le isole minori, e contempla, nell'ambito dell'azione C, diversi interventi tra i quali il ripristino di muretti a secco, considerate le peculiarità costruttive degli stessi, che comportano elevate spese per il ripristino, l'importo massimo per ettaro, se opportunamente motivato e supportato da adeguata documentazione in fase progettuale, potrà essere elevabile ad euro 50.000,00 per ettaro, sempre nell'ambito di euro 400.000,00 in totale, comprese le spese generali.

13. Impegni ed obblighi del beneficiario

Per tali aspetti si rimanda alle “Disposizioni attuative e procedurali” - Misure a investimento – Parte generale – PSR Sicilia 2007/2013.

Per le specifiche azioni B e C, il beneficiario dovrà adempiere ai seguenti obblighi:

- comunicare agli Uffici competenti dell’Amministrazione eventuali fatti e/o circostanze che influenzano la funzionalità e la finalità dell’investimento;
- tutti gli interventi finanziati dovranno essere sottoposti al vincolo di destinazione d’uso. In particolare, gli investimenti fissi al vincolo di 10 anni dalla data di verifica ultimazione lavori, quelli mobili per 5 anni. Il relativo atto di vincolo registrato, dovrà essere prodotto prima della liquidazione finale. Nei casi di affitto, il vincolo dovrà essere sottoscritto dal concedente proprietario e dall'affittuario. Per le ATS, il vincolo dovrà essere sottoscritto da tutti i soci;
- con riferimento all’essenze vegetali impiantate, il beneficiario si impegna a favorirne le condizioni stagionali e fisiologiche più idonee mediante: risarcimento delle fallanze, contenimento della vegetazione spontanea e concorrente, irrigazioni di soccorso;
- mantenere la funzionalità degli investimenti, con l'adozione delle ordinarie prassi di cura e manutenzione, fatte salve le cause di forza maggiore riconosciute dall'Amministrazione;
- la pubblica fruizione degli investimenti, prevista dall'azione B della misura, deve essere garantita con la fruizione gratuita, per almeno 10 anni dalla data dell'accertamento finale e per periodi non inferiori a 180 giorni l’anno, avendo riguardo alle condizioni climatiche della zona. Tale condizione deve emergere in maniera esplicita negli elaborati progettuali, in cui dovranno anche essere indicati le forme e i modi in cui l'intervento sarà reso accessibile al pubblico. Inoltre, i beneficiari dovranno rendere pubblica la fruibilità, sottoscrivendo apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà da produrre all'Amministrazione entro il 28 febbraio di ogni anno, nonché comunicando la stessa agli enti competenti e con l'apposizione di adeguata cartellonistica, nei punti di maggiore visibilità. I beneficiari hanno l'obbligo di comunicare all'Assessorato Regionale delle Risorse Agricole e Alimentari

- Dipartimento Regionale degli Interventi Strutturali per l'Agricoltura – Servizio 1 Tutela e valorizzazione dell'ambiente, eventuali modifiche dei periodi di fruibilità degli investimenti, con almeno 10 giorni di preavviso rispetto alla data d'inizio del periodo di fruibilità.

Si fa presente che nel periodo intercorrente fra la data di presentazione della domanda e quella dell'accertamento finale, non è consentita la variazione del soggetto beneficiario, ad esclusione delle cause di forza maggiore riconosciute dall'Amministrazione e dei casi di primo insediamento dei giovani agricoltori, fermi restando i requisiti di accesso e quelli di valutazione ai fini della graduatoria.

14. Modalità di attivazione e accesso alla misura

Le azioni B e C sono attivate tramite la procedura del “bando aperto a sessioni predeterminate”. I termini iniziali e finali per la presentazione delle domande e le risorse disponibili saranno regolati da apposito avviso, in conformità alle “Disposizioni attuative e procedurali” - Misure a investimento – Parte generale – PSR Sicilia 2007/2013.

15. Domanda di aiuto

L'istruttoria delle domande di aiuto è di competenza degli Ispettorati Provinciali dell'Agricoltura, competenti per territorio. Per l'adesione al regime di sostegno dovrà essere presentata apposita istanza on-line e cartacea con le modalità indicate nelle “Disposizioni attuative e procedurali” – Misure a investimento – Parte Generale - PSR Sicilia 2007/2013. La domanda di aiuto va presentata telematicamente utilizzando il servizio disponibile sul sito del portale SIAN, o per il tramite del CAA presso il quale è affidato il fascicolo aziendale, ovvero mediante i tecnici agricoli abilitati in esecuzione alle apposite convenzioni stipulate con l'Amministrazione regionale, entro il termine perentorio fissato dall'Amministrazione nel bando.

La suddetta domanda dovrà essere compilata in tutte le sue parti comprese le dichiarazioni aggiuntive della ditta e la scheda di auto-attribuzione del punteggio.

Si precisa che le domande di aiuto non saranno accettate se presentate sul sistema SIAN in ritardo rispetto alla data fissata.

Considerato che la presentazione telematica coincide con il rilascio, tutte le domande rilasciate oltre i termini o non rilasciate saranno respinte.

La copia cartacea della domanda, così come rilasciata dal sistema e debitamente sottoscritta con firma autenticata secondo la normativa vigente, dovrà pervenire completa della documentazione appresso riportata, in busta chiusa all'Ispettorato Provinciale dell'Agricoltura competente per territorio, perentoriamente entro i successivi 10 giorni dalla data di scadenza del bando. A riguardo si precisa che IPA AG = 12, IPA CL = 13, IPA CT = 14, IPA EN = 15, IPA ME = 16, IPA PA = 17, IPA RG = 18, IPA SR = 19, IPA TP = 20.

Nel caso di azienda composta da più corpi fondiari, siti in differenti territori provinciali, la competenza è attribuita all'Ispettorato Provinciale dell'Agricoltura nella cui zona di operatività è ubicata la maggiore superficie aziendale.

Nella parte esterna della busta o plico, dovrà essere riportata la seguente dicitura: *PSR Sicilia 2007-2013 Misura 216/B «Investimenti aziendali di valorizzazione delle aree di pubblica utilità per la pubblica fruizione» e/o 216/C «Investimenti priorità ambientali»- Sottofase n.2*. Inoltre, dovranno essere indicati gli estremi del soggetto richiedente (mittente).

Al fine di verificare il rispetto del termine di presentazione della domanda cartacea, farà fede **unicamente** la data apposta sulla ricevuta rilasciata dall'Ufficio competente, che dovrà essere spillata alla busta chiusa, sulla quale dovrà essere riportata la medesima data.

La domanda di aiuto potrà essere presentata solamente dalle aziende che hanno correttamente costituito il fascicolo aziendale presso i Centri di Assistenza Aziendale autorizzati (CAA).

L'istanza pervenuta dovrà essere acquisita al protocollo dell'Ispettorato Provinciale della Agricoltura attraverso l'apposizione del numero di protocollo sulla busta chiusa.

La domanda cartacea di aiuto presentata oltre i termini previsti verrà respinta e l'ufficio darà apposita comunicazione alla ditta interessata.

Con le stesse modalità, verranno respinte le richieste presentate in data antecedente a quella di pubblicazione del bando di selezione, non compilate con le modalità indicate tramite il sistema SIAN e mancanti della documentazione richiesta.

Il rilascio informatico della domanda, attraverso il sistema SIAN, deve avvenire entro e non oltre la data di

scadenza della relativa sottofase prescelta per la presentazione della domanda di aiuto.

La domanda può essere presentata a mezzo raccomandata, corriere o a mano. Solo nel caso di domande presentate tramite il servizio Poste Italiane con raccomandata con ricevuta di ritorno, per il rispetto dei termini di presentazione fa fede il timbro postale di spedizione. La domanda consegnata a mano o tramite corriere potrà essere accettata fino alle ore 13.00, del decimo giorno successivo all'inoltro telematico. Qualora tale data ricada di sabato o nei giorni festivi, questa viene postposta al giorno lavorativo successivo.

La domanda inviata a mezzo raccomandata o consegnata a mano o tramite corriere, pervenuta successivamente al termine fissato, non sarà presa in considerazione e sarà considerata irricevibile. Non sarà altresì presa in considerazione l'istanza trasmessa prima dei termini prescritti.

Il mancato rispetto delle condizioni sopra riportate comporta la non ricevibilità della domanda di aiuto.

Per quanto non regolamentato nelle presenti disposizioni, si rinvia al capitolo 3 delle "Disposizioni attuative e procedurali misure a investimento - parte generale" approvate con DDG n.2659 del 09/08/2011

Inoltre per l'esatta compilazione della domanda può essere consultato il manuale SIN-compilazione domande misure strutturali – Sviluppo Rurale – Guida Operativa, presente sul sito www.psr Sicilia.it.

16. Documentazione

16.1 Documentazione essenziale

Alla domanda cartacea dovrà essere allegata la seguente documentazione in duplice copia, di cui una in originale o copia conforme:

- copia fotostatica del documento d'identità in corso di validità del soggetto che ha sottoscritto la domanda;
- titoli di disponibilità (esclusivamente proprietà e affitto) in corso di validità, con estremi di registrazione, riguardanti soltanto le superfici agricole oggetto d'intervento, validi alla data di presentazione della domanda. Nei casi di affitto, dovrà essere prodotta apposita dichiarazione del beneficiario e del proprietario, a rinnovare il contratto, prima del decreto concessivo, a copertura del vincolo decennale, nonché apposita autorizzazione del proprietario/comproprietario del fondo ad effettuare l'investimento, contenente anche la dichiarazione di essere a conoscenza dei vincoli e degli obblighi che saranno assunti dallo stesso e dal richiedente, qualora non prevista nei titoli di possesso;
- dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà relativa all'iscrizione alla Camera di Commercio con le modalità previste dalla nota prot. n. 7605 del 07/02/2012 dell'Area 3 di questo Assessorato, in applicazione della Legge 183/2011 art. 15 in materia di certificati e dichiarazioni (modello A, B e C);
- scheda di validazione del fascicolo aziendale aggiornata alla data di presentazione della domanda, sottoscritta dal responsabile del CAA di riferimento;
- estratto di mappa catastale dei terreni in cui verranno realizzati gli interventi;
- corografia in scala 1:25.000 con la delimitazione dell'azienda/e oggetto dell'intervento;
- certificato di destinazione urbanistica riguardante tutte le superfici oggetto di investimento con l'indicazione di tutti i vincoli gravanti sul fondo, in corso di validità;

Si premette che per quanto concerne gli atti progettuali da allegare alla domanda, considerata la cantierabilità obbligatoria delle iniziative, gli stessi devono essere visti da tutti i soggetti ed Enti competenti per i necessari pareri e/o autorizzazioni preventivi; nel caso in cui tali atti progettuali non fossero disponibili in originale, ogni elaborato dovrà essere corredato da apposita dichiarazione del tecnico che attesti la conformità del documento a quello originale;

- relazione tecnica contenente i seguenti elementi: descrizione analitica dell'azienda; analisi delle attuali condizioni naturalistiche e ambientali del sito; interventi previsti; descrizione dettagliata degli interventi finalizzati all'incremento della biodiversità; modalità attuative degli investimenti per la fruibilità; calendario dei lavori e tempi previsti per l'ultimazione degli stessi;
- planimetria generale dell'azienda ante e post-investimento, riportante le colture praticate e l'ubicazione degli interventi previsti;
- planimetria sottoscritta dal progettista comprovante la localizzazione dell'intervento;
- elaborati grafici delle opere da realizzare, in scala adeguata e corredati da particolari debitamente quotati;
- computo metrico estimativo delle opere che si intende realizzare, suddiviso nelle seguenti sezioni: opere a misura, analisi prezzi, acquisizione di beni materiali, spese generali, riepilogo delle spese e costo complessivo

dell'investimento;

- documentazione fotografica ante intervento;
- dichiarazione del progettista, resa ai sensi dell'art. 49, comma 5, della legge regionale n. 13/86;
- scheda di auto-valutazione per l'attribuzione del punteggio (allegata alla domanda);

Si precisa che per l'attribuzione del punteggio e delle priorità, il richiedente dovrà compilare e sottoscrivere la scheda di auto-valutazione, riportante i criteri e le priorità. L'assenza della suddetta scheda o l'omessa compilazione della stessa, comporta la non attribuzione del relativo punteggio.

16.2 Documentazione essenziale per le Società/Cooperative (in aggiunta alla documentazione essenziale sopra descritta)

- atto costitutivo e statuto sociale, con estremi di omologazione, per le società e cooperative agricole;
- attestato d'iscrizione all'Albo Nazionale delle Cooperative rilasciato dalla CCIAA competente di cui al DM 23/06/2004 (ove pertinente);
- dichiarazione resa a norma di legge dal legale rappresentante della società/cooperativa, attestante che l'organismo non si trova in stato fallimentare;
- elenco complessivo dei soci aggiornato, con rispettivi dati anagrafici, a firma del rappresentante legale;
- delibera dell'organo competente della cooperativa/società o, dichiarazione sottoscritta da tutti i soci, che approva l'iniziativa proposta, delega il rappresentante legale a presentare domanda di contributo, dichiarare che per le stesse opere non sono state chieste, né lo saranno in seguito, altre agevolazioni ad enti pubblici regionali, nazionali e comunitari.

16.3 Documentazione essenziale per le Associazioni temporanee di scopo (in aggiunta alla documentazione essenziale sopra descritta)

- atto costitutivo dell'ATS, rogato con atto pubblico, e statuto riportante gli impegni e le responsabilità di tutti i soggetti coinvolti nella realizzazione del progetto, nonché gli eventuali allegati;
- regolamento interno dell'ATS ove non previsto nello statuto;
- delibera dell'organo competente, ove previsto o, in mancanza, dichiarazione sottoscritta da tutti i soci con le quali si approva l'iniziativa proposta e si delega il rappresentante legale a presentare domanda di aiuto;
- per ciascuna impresa partecipante all'ATS: dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà relativa all'iscrizione alla Camera di Commercio con le modalità previste dalla nota prot. n. 7605 del 07/02/2012 dell'Area 3 di questo Assessorato, in applicazione della Legge 183/2011 art. 15 in materia di certificati e dichiarazioni (modello A, B e C);

16.4 Documentazione essenziale specifica (in aggiunta alla documentazione essenziale sopra descritta)

Qualora pertinente, e fatte salve le eventuali procedure di semplificazione concordate con i soggetti competenti, dovrà essere presentata la seguente documentazione connessa alla cantierabilità del progetto, pena l'esclusione della domanda:

- nulla osta al progetto, rilasciato dall'ente gestore delle aree protette (parchi o riserve);
- nulla osta della Soprintendenza per i beni culturali ed ambientali per il vincolo paesaggistico e/o archeologico. Per quanto riguarda le aree soggette a vincolo paesaggistico, si rimanda al Protocollo d'intesa all'uopo stipulato da questa Amministrazione, in data 22/02/2011, con l'Assessorato Regionale dei Beni culturali e dell'identità Siciliana, pubblicato in data 07/03/2011 sul sito www.psr.sicilia.it;
- nulla osta dell'Amministrazione forestale per le zone a vincolo idrogeologico; al riguardo si segnala che il Comando del Corpo Forestale, con Decreto Assessoriale pubblicato sul sito dell'Assessorato Regionale del Territorio e Ambiente, ed in corso di pubblicazione sulla GURS, ha approvato le "Nuove direttive unificate per il rilascio dell'autorizzazione e del nulla osta al vincolo idrogeologico in armonia con il Piano di assetto Idrogeologico (P.A.I.)";
- valutazione d'incidenza per interventi in zone sic/zps; al riguardo si rimanda allo specchio riepilogativo delle varie casistiche in relazione alla norma vigente, concordato con Servizio 1- V.A.S.- V.I.A. dell'Assessorato Territorio ed Ambiente, competente in materia, pubblicato in data 15/11/2011 sul sito www.psr.sicilia.it;
- autorizzazione o concessione edilizia, completa dei relativi disegni vidimati dall'ufficio competente, o, in alternativa, denuncia inizio attività (D.I.A.) nei termini previsti dall'art. 14 della L.R. n. 2/2002, assentita per le opere oggetto d'investimento;
- documentazione attestante l'assolvimento degli obblighi per l'inizio lavori (deposito dei calcoli al Genio Civile), nel rispetto della semplificazione introdotta dalla L.R. 7/2003 art. 32;
- nulla osta del Genio Civile per interventi connessi alla regimazione delle acque.

Nei casi in cui tutta o parte della suddetta documentazione non sia pertinente al progetto, dovrà essere prodotta, anche

in fase istruttoria, apposita dichiarazione di non pertinenza con motivazione sottoscritta dal richiedente e dal tecnico.

17. Procedimento amministrativo e fase istruttoria

Il Dirigente dell'Ispettorato Provinciale Agricoltura competente per territorio, procederà alla nomina di una Commissione di valutazione e comunicherà al Dipartimento Interventi Strutturali per l'Agricoltura l'avvio della fase di ricevibilità e valutazione delle istanze, per la pubblicazione sul sito del PSR.

La Commissione al suo insediamento potrà strutturarsi in più sottocommissioni tenuto conto del numero di istanze presentate al fine di rispettare i tempi previsti.

La Commissione, a seguito della consegna delle istanze prese in carico dall'ufficio dell'Ispettorato Provinciale competente, procederà alla ricevibilità di ogni domanda verificando che la stessa sia di competenza dell'IPA, che sia correttamente compilata in ogni sua parte, che sia presente la documentazione richiesta, e dopo aver siglato e riportato il protocollo di entrata in tutti i documenti, compilerà la lista di controllo tramite la specifica funzione prevista sul sistema SIAN riportando in calce le determinazioni relative alla ricevibilità o meno della istanza.

La Commissione, per le istanze ricevibili, procederà alla verifica della qualifica del beneficiario, dei titoli di possesso, della superficie minima interessata dagli investimenti previsti dagli interventi, della valutazione dei punteggi auto-attribuiti, che, si ricorda non devono essere inferiori a 20; provvederà inoltre a completare la lista di controllo relativamente alla valutazione, riportando in calce il punteggio determinato, ed infine predisporrà l'elenco provinciale provvisorio delle domande istruibili, l'elenco di quelle escluse e di quelle non ricevibili.

Gli elenchi provinciali provvisori delle domande istruibili con il relativo punteggio, delle domande escluse e di quelle non ricevibili, con indicazione delle motivazioni di esclusione o di non ricevibilità, saranno approvati con provvedimenti Ispettorali e trasmessi al Dipartimento Interventi Strutturali per l'Agricoltura, che provvederà all'approvazione dell'elenco provvisorio regionale ed alla pubblicazione nel sito www.psr.sicilia.it; inoltre tali elenchi verranno affissi all'albo provinciale dell'Ispettorato Provinciale Agricoltura competente e saranno consultabili presso l'Ufficio Relazioni con il Pubblico dei medesimi Ispettorati e della sede centrale dell'Assessorato Regionale Risorse Agricole e Alimentari.

Le istanze utilmente inserite negli elenchi provvisori saranno immediatamente oggetto della istruttoria tecnico/amministrativa sulla base delle risorse finanziarie disponibili.

La pubblicazione sul sito internet degli elenchi provvisori assolve all'obbligo della comunicazione ai soggetti richiedenti del punteggio attribuito, di avvio del procedimento di esclusione sia per le istanze escluse sia per quelle non ricevibili. Tutti gli interessati, entro i successivi **15** giorni dalla predetta data di pubblicazione degli elenchi provvisori, potranno richiedere all'IPA competente, con apposite memorie, il riesame del punteggio attribuito, nonché la verifica delle condizioni di esclusione o di non ricevibilità.

Gli Ispettorati Provinciali della Agricoltura competenti, dopo avere esaminato le eventuali memorie difensive, e aver provveduto alle necessarie verifiche amministrative, procederà alla stesura degli elenchi definitivi delle domande ammesse ed escluse, riportanti anche le motivazioni di esclusione, che verranno trasmessi al Dipartimento Interventi Strutturali per l'Agricoltura per la stesura della graduatoria regionale definitiva e successiva sua pubblicazione sulla GURS e sul sito ufficiale, a seguito della registrazione del decreto di approvazione alla Corte dei Conti.

18. Domande di pagamento

Per la domanda di pagamento dovrà essere presentata apposita istanza on-line, sul portale SIAN tramite i soggetti abilitati, e cartacea con le modalità indicate nelle "Disposizioni attuative e procedurali" – Misure a investimento – Parte Generale - PSR Sicilia 2007/2013 ed a quanto stabilito nell'atto di concessione dell'aiuto. La domanda dovrà essere imputata informaticamente a Regione Sicilia- Servizio (indicare solo il n. corrispondente all'I.P.A. di competenza) IPA (indicare la provincia per esteso). A riguardo si precisa che IPA AG = 12, IPA CL = 13, IPA CT = 14, IPA EN = 15, IPA ME = 16, IPA PA = 17, IPA RG = 18, IPA SR = 19, IPA TP = 20.

La domanda di pagamento dell'anticipo, deve essere presentata entro e non oltre 60 giorni dalla data di notifica del provvedimento concessivo. Il mancato rispetto dei termini stabiliti, qualora non adeguatamente motivato, comporterà la non corresponsione dell'anticipo.

La domanda di pagamento dello stato di avanzamento dei lavori, per le operazioni la cui spesa ammessa è inferiore o uguale a euro 100.000,00 può essere presentata per l'erogazione di un unico acconto, il cui importo, tenuto conto dell'eventuale anticipazione erogata, non superi il 90% del contributo concesso. Per le operazioni la cui spesa ammessa è superiore a 100.000,00 euro, può essere richiesta l'erogazione di due acconti, il cui importo, tenuto conto dell'eventuale anticipazione erogata, complessivamente non superi il 90% del contributo concesso.

La domanda di pagamento del saldo finale, deve essere presentata entro e non oltre 30 giorni successivi ai termini di

scadenza concessi per la realizzazione delle attività. Il mancato rispetto dei termini stabiliti, qualora non adeguatamente motivato, comporta l'avvio delle procedure di verifica e l'eventuale revoca totale o parziale del contributo.

La stampa definitiva della domanda, presentata informaticamente, sottoscritta dal soggetto richiedente e completa della documentazione in duplice copia, di cui una in originale o copia conforme, prevista nelle presenti disposizioni attuative, dovrà essere presentata entro dieci giorni successivi dalla data di stampa definitiva della domanda stessa, agli Ispettorati Provinciali dell'Agricoltura (IPA) competenti per territorio, in base alla localizzazione degli interventi.

Nella parte esterna della busta o plico, dovrà essere riportata la seguente dicitura: PSR Sicilia 2007-2013 Misura 216/B «Investimenti aziendali di valorizzazione delle aree di pubblica utilità per la pubblica fruizione» e/o 216/C «Investimenti priorità ambientali» Sottofase n.2. Inoltre, dovranno essere indicati gli estremi del soggetto richiedente (mittente).

Il rilascio informatico della domanda, attraverso il sistema SIAN, deve avvenire entro e non oltre le date indicate. Il mancato rispetto delle condizioni sopra riportate comporta la non ricevibilità della domanda di pagamento.

La domanda può essere presentata a mezzo raccomandata, corriere o a mano. Solo nel caso di domande presentate tramite il servizio Poste Italiane con raccomandata con ricevuta di ritorno, per il rispetto dei termini di presentazione fa fede il timbro postale di spedizione. La domanda, consegnata a mano o tramite corriere, potrà essere accettata fino alle ore 13.00, del decimo giorno successivo all'inoltro telematico. Qualora tale data ricada di sabato o nei giorni festivi, questa viene postposta al giorno lavorativo successivo.

La domanda inviata a mezzo raccomandata o consegnata a mano o tramite corriere, pervenuta successivamente al termine fissato, non sarà presa in considerazione e sarà considerata irricevibile. Non sarà altresì presa in considerazione l'istanza trasmessa prima dei termini prescritti.

Per quanto non regolamentato nelle presenti disposizioni, si rinvia al capitolo 4 delle "Disposizioni attuative e procedurali misure a investimento - parte generale" approvate con DDG n. 2659 del 09/08/2011.

Inoltre per l'esatta compilazione della domanda può essere consultato il manuale SIN-compilazione domande misure strutturali – Sviluppo Rurale – Guida Operativa, presente sul sito www.psr Sicilia.it.

18.1 Documentazione da allegare alla domanda di pagamento

Alla domanda cartacea di pagamento dovrà essere allegata la seguente documentazione in duplice copia, di cui una in originale o copia conforme.

Domanda di pagamento dell'anticipo

-fideiussione bancaria o di una polizza assicurativa o di una garanzia equivalente di importo pari al 110% dell'anticipo concesso. Le garanzie fidejussorie dovranno essere stipulate con istituti bancari o con imprese di assicurazione autorizzati dall'Organismo Pagatore nazionale sulla base degli elenchi che lo stesso renderà noti.

Domanda di pagamento dello stato di avanzamento lavori (SAL)

- dichiarazione sullo stato di avanzamento delle attività a firma del rappresentante legale del soggetto beneficiario;
- dettagliata relazione illustrativa sulle opere eseguite, con descrizione delle eventuali modifiche apportate, rispetto al progetto approvato, e quadro di raffronto fra le previsioni e le realizzazioni;
- computo metrico consuntivo dello stato di avanzamento dei lavori eseguiti, riportando le voci di spesa nello stesso ordine del computo metrico relativo al progetto approvato;
- planimetria dettagliata delle opere realizzate;
- elaborati grafici consuntivi, debitamente quotati, in riscontro alle quantità riportate nel computo metrico consuntivo.
- elenco delle fatture e/o di altri titoli di spesa, riportanti gli estremi della data e del numero del titolo di spesa, del nominativo del fornitore, della descrizione della fornitura, dell'imponibile in euro;
- fatture quietanzate, nonché la documentazione (bonifici, assegni circolari, assegni bancari) da cui risultino i pagamenti effettuati e le relative modalità, corredati dall'estratto del conto corrente appositamente aperto e dedicato all'investimento;
- lettere di quietanza liberatoria dei fornitori, indicanti gli estremi dei pagamenti e con dichiarazione comprovante che non sono stati riconosciuti, per la fornitura e/o prestazione, abbuoni o sconti;
- nel caso di attrezzature, dichiarazione della ditta fornitrice, comprovante la conformità del bene alle norme comunitarie e che lo stesso è stato fornito nuovo di fabbrica;
- nel caso di impianti vegetali, dichiarazione rilasciata del vivaio, indicante l'elenco dettagliato delle essenze vegetali, arboree ed arbustive, impiantate, che dovranno rientrare negli elenchi delle "specie autoctone della

Sicilia” (**allegato 1**) e delle “specie utilizzabili per interventi d'ingegneria naturalistica” (**allegato 2**).

- dichiarazione del Direttore dei lavori resa ai sensi dell'art. 49, comma 5, della legge regionale n. 13/86;

- dichiarazione del Direttore dei lavori circa la rispondenza delle opere non visibili e non ispezionabili, con la contabilità dei lavori.

Domanda di pagamento del saldo

- certificato di iscrizione alla Camera di commercio nel registro delle imprese secondo le normative vigenti e con la dicitura antimafia di cui all'art. 9 del D.P.R. n. 252/98, per richieste di contributo superiori a euro 154.937,06; in alternativa dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante la validità del certificato camerale già prodotto in sede di richiesta di contributo;

- dettagliata relazione illustrativa sulle opere eseguite, con descrizione delle eventuali modifiche apportate, rispetto al progetto approvato, e quadro di raffronto fra le previsioni e le realizzazioni;

- computo metrico consuntivo dello stato finale dei lavori eseguiti, riportando le voci di spesa nello stesso ordine del computo metrico relativo al progetto approvato;

- planimetria dettagliata delle opere realizzate;

- elaborati grafici consuntivi, debitamente quotati, in riscontro alle quantità riportate nel computo metrico consuntivo.

- elenco delle fatture e/o di altri titoli di spesa, riportanti gli estremi della data e del numero del titolo di spesa, del nominativo del fornitore, della descrizione della fornitura, dell'imponibile in euro;

- fatture quietanzate, nonché la documentazione (bonifici, assegni circolari, assegni bancari) da cui risultino i pagamenti effettuati e le relative modalità, corredati dall'estratto del conto corrente appositamente aperto e dedicato all'investimento;

- nel caso di opere in economia, ai sensi delle Disposizioni attuative e procedurali misure ad investimento di cui al D.D.G. n. 2659 del 09/08/2011, tutte le spese effettuate devono essere giustificate con l'acquisizione della documentazione inerente la manodopera utilizzata (tabelle orarie, buste paga, versamenti previdenziali, oneri sociali, ecc..) e con le fatture di acquisto dei materiali utilizzati.

- lettere di quietanza liberatoria dei fornitori, indicanti gli estremi dei pagamenti e con dichiarazione comprovante che non sono stati riconosciuti, per la fornitura e/o prestazione, abbuoni o sconti;

- nel caso di attrezzature, dichiarazione della ditta fornitrice, comprovante la conformità del bene alle norme comunitarie e che lo stesso è stato fornito nuovo di fabbrica;

- nel caso di impianti vegetali, dichiarazione rilasciata del vivaio, indicante l'elenco dettagliato delle essenze vegetali, arboree ed arbustive, impiantate, che dovranno rientrare negli elenchi delle “specie autoctone della Sicilia” (**allegato 1**) e delle “specie utilizzabili per interventi d'ingegneria naturalistica” (**allegato 2**).

- dichiarazione del Direttore dei lavori resa ai sensi dell'art. 49, comma 5, della legge regionale n. 13/86;

- dichiarazione del Direttore dei lavori circa la rispondenza delle opere non visibili e non ispezionabili, con la contabilità dei lavori;

Inoltre, in caso di opere edili e qualora pertinenti, dovranno essere prodotti:

- certificato di conformità ai sensi dell'art. 28 della legge n. 64/74;

- collaudo statico ai sensi dell'art. 7 della legge n. 1086/71 certificato legge n. 46/90;

- autorizzazione allo scarico;

- certificato di agibilità/abitabilità rilasciata dal comune.

Nel caso di investimento per la pubblica fruibilità, il pagamento del saldo finale è subordinato alla presentazione della documentazione comprovante l'impegno alla fruizione gratuita degli investimenti.

19. Controlli e sanzioni

In adempimento a quanto disposto dal Regolamento (UE) 65/2011, l'Amministrazione procederà all'effettuazione dei controlli previsti agli articoli n. 24, 25 e 26 dello stesso Regolamento e si riserva la facoltà di disporre accertamenti sui lavori inerenti la realizzazione delle opere finanziate, anche in corso d'opera per verificare l'andamento degli stessi, secondo il cronoprogramma previsto, e le spese effettivamente sostenute ai fini della rendicontazione. L'Amministrazione procederà, una volta realizzata l'opera, ai controlli previsti dall'art. 29 del Regolamento (UE) 65/2011 (**Controlli ex post**).

Fatto salvo quanto previsto all'articolo 30 del Regolamento (UE) 65/2011, in caso di mancato rispetto degli impegni, cui è subordinata la concessione dell'aiuto, si procederà alla riduzione ed alla esclusione dello stesso, proporzionalmente alla irregolarità commessa.

Al riguardo, si applicherà la classificazione dell'inadempienza constatata, in conformità a quanto indicato nel D.M. n. 30125 del 22 dicembre 2009 e s.m.i. recante la - "Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (CE) n. 73/2009 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale", pubblicato sulla GURI n. 303 del 31 dicembre 2009.

Relativamente alle procedure per la quantificazione delle riduzioni e delle esclusioni, nonché alle modalità di calcolo per l'applicazione delle sanzioni, relative alle infrazioni commesse per il mancato rispetto degli impegni assunti dal beneficiario e/o per irregolarità accertata a carico dello stesso, si applicano le specifiche griglie di elaborazione di cui al Decreto 30 novembre 2010 del Dirigente Generale del Dipartimento Interventi Strutturali pubblicato sulla GURS n. 7, parte I del 11/02/2011.

20. Disposizioni Finali

Per quanto non previsto nelle presenti disposizioni si farà riferimento al PSR Sicilia 2007/2013, alle "Disposizioni attuative e procedurali delle misura a investimento" Parte Generale emanate dall'Autorità di Gestione, nonché alle norme comunitarie, nazionali e regionali vigenti.

Ogni controversia relativa alla validità, interpretazione, esecuzione degli atti relativi alle presenti disposizioni può essere devoluta al giudizio arbitrale ovvero alla procedura conciliativa in conformità alle determinazioni del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 20 dicembre 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 21 febbraio 2007 e successive modifiche ed integrazioni. Tale possibilità si concretizza attraverso la sottoscrizione nelle domande di aiuto e/o pagamento della relativa clausola compromissoria.

L'Amministrazione si riserva successivamente, ove necessario, di impartire ulteriori disposizioni ed istruzioni.

IL DIRIGENTE GENERALE
(Rosaria Barresi)